

TRIBUNALE DI CATANIA

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 414 cpc e con contestuale istanza ex art. 150 c.p.c.

Per la prof.ssa ALAIMO Giuseppa nata il 27/05/1972 a Favara residente via Marsilio Ficino n. 4 , c.f.LMAGPP72E67D514O, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava (c.f.LCVVCN74D13F158Q) con studio in Via Cesare Battisti 108, Messina ove è elettivamente domiciliata e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: ([avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it](mailto:avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it); fax 090346288) rappresentata e difesa dal sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, *ricorrente* contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., *resistente*

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità



Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

#### FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato in data 1.9.07 , in servizio presso IC Vespucci Pirandello di Catania (doc. 1,2);.

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale/ passaggio di ruolo da infanzia per la scuola primaria collocandosi, quale docente assunta ante 2014/015, nella c.d fase B1 **con priorità** rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando ambiti disposti e scuole secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento. ( doc.3)

In particolare la docente con punteggio 83 su ambito A001, 002, 003 ha indicato tra gli ambiti preferiti quello della Regione Sicilia della provincia di Agrigento A003 e alcune scuole (doc.4).

Sicché dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Agrigento in data 27.7.016 per il MEDESIMO posto sono stati collocati ed assegnati docenti nella provincia di Agrigento per la classe concorsuale scuola primaria, e nella scuola dalla stessa



prescelta, che hanno ottenuto l'accantonamento del posto in sede di attribuzione della sede definitiva, sottraendoli così a coloro i quali , come la ricorrente, concorrevano su posto comune primaria sebbene con punteggi di mobilità di gran lunga inferiori rispetto a quelli dei ricorrenti e più precisamente nelle fasi successive B2 B3 C, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni e non ottenuti come da mail ricevuta dall'amministrazione ( doc. 5,6)

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Agrigento il 29.07.2016 risultano **assegnati docenti**, per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D: ed in particolare:

In particolare i docenti di cui appresso hanno potuto presentare domanda di trasferimento **nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria**, ove sono stati preventivamente **accantonati** i relativi posti

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PROVINCIA DI TRASFERIMENTO</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
<i>BACINO LILLY</i>	<i>AGRIGENTO</i>	<i>28</i>
<i>BELLOMO NICOLINA</i>	<i>AGRIGENTO</i>	<i>19</i>
<i>BELLAVIA ROSA MARIA</i>	<i>AGRIGENTO</i>	<i>22</i>
<i>BUSCEMI MARCELLA</i>	<i>AGRIGENTO</i>	<i>25</i>



CHIESA CATERINA	AGRIGENTO	24
CALDARA ANTONELLA	AGRIGENTO	23
CALAMIA ANNA	AGRIGENTO	29
CALANDRINO GIUSEPPA DANIELA	AGRIGENTO	23
CONTINO ANGELA	AGRIGENTO	25
CAPRARO ALFONSINA	AGRIGENTO	13
CARBONE VINCENZA	AGRIGENTO	21
CARACAUSSI GIUSEPPINA	AGRIGENTO	21
CARUSO SPINELLI ILARIA DOMINIQUE	AGRIGENTO	23
CASTELLI ANNAMARIA	AGRIGENTO	18
CAVALIERI ANNA	AGRIGENTO	23
DI LUCIA FRANCESCA	AGRIGENTO	27
DI MAIDA TANIA RITA	AGRIGENTO	19
DI ROSA MIRIAM	AGRIGENTO	17
GUIDA LOREDANA	AGRIGENTO	17
GARUFO CONCETTA	AGRIGENTO	24
GRISAFI FRANCESCA	AGRIGENTO	19
ALBANO CHIARA	AGRIGENTO	15
LICATA MARIA GRAZIELLA	AGRIGENTO	13
LENA ROSANNA	AGRIGENTO	18
LO PRESTI LAURA GIUSY	AGRIGENTO	18
LIPARI AMELIA	AGRIGENTO	15
IMBORDINO CARMELA GIUSEPPA	AGRIGENTO	15
MILIOTI ILARIA	AGRIGENTO	22



MARIA LINA	AGRIGENTO	22
MARCHETTA FEDERICA	AGRIGENTO	23
MURATORE ROSSELLA ANTONELLA	AGRIGENTO	24
MOSCATO MARIA CRISTINA	AGRIGENTO	18
ANALFINO GIOVANNA	AGRIGENTO	22
NASCÈ SALVATORE	AGRIGENTO	18
PECORARO ERSILIA	AGRIGENTO	22
PULLARA ROSALIA	AGRIGENTO	17
PALUMBO PICCIONELLO MONICA	AGRIGENTO	24
PIRRERA CALOGERO	AGRIGENTO	19
RANERI LAURA VIVIANA	AGRIGENTO	17
SCICHILONE ILEANA	AGRIGENTO	18
SCHEMBRI VANESSA	AGRIGENTO	15
SALAMONE KATIA	AGRIGENTO	19
SPATARO ASSUNTA	AGRIGENTO	15
SORCE LUCIA	AGRIGENTO	21
SAIEVA PASQUALINA	AGRIGENTO	25
TERRAZZINO EVELIN	AGRIGENTO	28
TORTORICI ANNA	AGRIGENTO	21
TRAVERSA NINETTA	AGRIGENTO	21
VIRONE ANITA	AGRIGENTO	21



VESVO ORNELLA ANNA MARIA	AGRIGENTO	12
--------------------------	-----------	----

Invece seppur la ricorrente abbia avuto riconosciuto il **punteggio base 83 ed abbia** indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza, ( tra le prime preferenze Agrigento provincia) non gli è stato assegnato il movimento richiesto.

La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione in data 1.9.016 la ricorrente, non ottenendo l'ambito richiesto ha dovuto prendere servizio su Catania con conseguente stravolgimento delle proprie abitudini quotidiane

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

### DIRITTO

1.Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016–  
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione della  
L. 107/2015 .

La ricorrente, sebbene titolare di un considerevole punteggio acquisito in virtù dell'esperienza professionale



proveniente da **numerosi anni di servizio** alle dipendenze della P.A., ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017.

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti( punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli



assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocata la ricorrente è la **fase B1** tanto che la ricorrente è assunta in ruolo nel 2012 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità che hanno ottenuto i posti richiesti dalla ricorrente;

Ora le operazione di mobilità sono state regolamentate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.*

Più precisamente in ordine alla fase B , ai sensi dell'art 6, *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE,rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo*





*l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia".*

*In particolare per l'effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".*..

Orbene la ricorrente sebbene collocatasi in fase B 1, non si è vista assegnata il movimento richiesto presso ne su scuola ne su uno degli ambiti indicati.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti nelle **fasi B2 , B3 C e D ( successiva a quella della ricorrente)** sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, tra le sedi prescelte ad



Agrigento e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui **lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare** nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene alla ricorrente fosse stata concessa la possibilità di **scegliere la sede** ove svolgere la propria attività e/o servizio non le è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretta a dover lavorare presso una sede distante di oltre 300 Km dal luogo di residenza **ove attualmente si trova la propria famiglia della quale non potrà godere,** penalizzando in maniera discriminatoria ogni più elementare norma posta a tutela della famiglia e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, 1.



n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta *“riserva di posti”* a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano



neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniore.

Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato.

2. Violazione L. 241/1990 e mancata trasparenza della operazioni di mobilità; Violazione dell’art. 28 DPR 487/97

I provvedimenti adottati dall’amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l’intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell’applicazione delle norme che non consente verificare l’esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

**Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica**



del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ *Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale”.( doc. 7)*

Da ciò ne è conseguita la illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza .

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il



tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi , a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *“la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza”*.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”*. (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016 – V. Trib. Ravenna, Trib



Barcellona P.G.; Trib. Latina, Trib. Caltagirone, Trib. Catania;  
Trib. Brescia, doc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *"l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza"* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione *"a ciascuna preferenza"*, ovvero in relazione a *"ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze"*.

In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso dovrà essere accolto.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Agrigento 001, e seguenti del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dalla ricorrente del 29.7.016 nella



parte in cui non viene concesso il passaggio della scuola infanzia alla scuola primaria presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

2. Accertare e dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti/ passaggi della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) previa disapplicazione della mail del 29.7.016 omesso trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A001" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali( oggi comune) di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche , se del caso , per l'anno scolastico 019/020 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra;
3. Conseguentemente ordinare il trasferimento della





ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito territoriale "Sicilia A001" (oggi comune) e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

*Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile pertanto il contributo dovuto ammonta ad euro 259,00 ( doc. 13).*

Messina/ Catania 3.12.2019

*Avvocato*

Vincenzo La Cava

*Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 150 c.p.c.)*

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza



Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,la notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. indicando con decreto di fissazione udienza le forme e le modalità della predetta notificazione.

Messina 3.12.019

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*

